l'art. 73 del regolamento n. 1408/71 per l'acquisto del diritto alla prestazione stessa, questa non può essere considerata spettante in forza dell'art. 73 e l'art. 10, n. 1, lett. a), primo inciso, del regolamento n. 574/72 non si applica.

RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 377/85 *

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

La sig. ra Burchell, ricorrente nella causa principale, è nata il 6 settembre 1943. È stata soggetta ad assicurazione obbligatoria nel Regno Unito tra il 1960 e il 1963. Dopo il suo matrimonio nel 1964, non ha lavorato e non ha versato contributi, né a titolo volontario né obbligatorio, alla previdenza sociale del Regno Unito. Tuttavia, avrebbe pagato contributi sufficienti a permettere ai suoi eredi di ottenere un'indennità in caso di decesso. È madre di due figli, nati rispettivamente nel 1966 e 1971.

Nel 1977 la Burchell partiva per i Paesi Bassi con i figli, dato che il marito aveva trovato un impiego in quel paese. Nel 1979 si separava dal marito e ritornava nel Regno Unito il 7 settembre 1979, coi figli ma senza il marito. Quest'ultimo lavorava e continuava a lavorare nei Paesi Bassi, ove risiede.

Il matrimonio veniva sciolto nell'aprile 1983. La Burchell continua a risiedere nel Regno Unito coi due figli. L'ex marito fruisce degli assegni familiari olandesi per i due figli, di cui contribuisce al mantenimento. Le prestazioni olandesi gli sono state corrisposte almeno dal 1° agosto 1975 fino al secondo trimestre del 1984. A norma del diritto olandese, i figli per i quali vengono pagati gli assegni non devono necessariamente essere residenti nei Paesi Bassi, norma, questa, che non sussiste in alcun altro Stato membro.

La Burchell richiedeva di usufruire per i figli delle prestazioni previdenziali contemplate dalla legge britannica per figli a carico. Ai sensi della normativa britannica, il diritto a conseguire tali prestazioni dipende dalla residenza del figlio nel Regno Unito alla data della domanda. La domanda della Burchell veniva respinta dall'Insurance Officer » (ora denominato « Adjudication Officer »), ente previdenziale britannico, per via delle norme anticumulo dell'art. 10 del regolamento n. 574/72. Tale art. 10 così recita:

« 1) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinato a condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante uno stesso periodo e per lo stesso familiare,

* Lingua processuale: l'inglese.

a) sono dovute prestazioni in applicazione degli artt. 73 o 74 del regolamento. Peraltro, se il coniuge del lavoratore (...) contemplato da tali articoli esercita un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli precitati; sono corrisposte soltanto le prestazioni o gli assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio il familiare risiede ed a carico di detto Stato membro ».

L'art. 73 del regolamento n. 1408/71 così dispone:

« 1) Il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo ».

L'ente competente osservava che l'ex marito della Burchell poteva fruire delle prestazioni familiari olandesi (assegni olandesi per figli a carico) a favore dei due figli come se risiedessero nei Paesi Bassi (a prescindere dal fatto che, secondo la legge olandese, egli poteva fruirne indipendentemente dal loro luogo di residenza) in applicazione dell'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, e che conseguentemente il diritto della Burchell a percepire l'assegno per figli a carico nel Regno Unito (assegno non subordinato a condizioni di assicurazione o di impiego) era sospeso in applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, poiché la Burchell, non esercitando attività professionali, non può valersi dell'eccezione di cui all'ultima parte dell'art. 10, n. 1, lett. a).

La Burchell presentava ricorso al « Social Security Commissioner ».

In data 25 novembre 1985, il « Social Security Commissioner » decideva, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a quando la Corte di giustizia non si fosse pronunziata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) a) Se una persona che, essendo stata obbligatoriamente assicurata contro vari rischi coperti da un determinato regime di previdenza sociale relativo (tra l'altro) ai lavoratori, abbia cessato di versare contributi a norma di tale regime nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria o della prosecuzione volontaria della stessa sia da considerarsi un lavoratore ai fini dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, qualora i contributi da essa versati mentre era obbligatoriamente assicurata siano di per sé sufficienti per attribuire ai relativi beneficiari il diritto all'indennità in caso di morte ai sensi di detto regime, ma siano, da soli o congiuntamente ad altre condizioni, insufficienti per attribuire a tale persona il diritto a qualsiasi altra prestazione contemplata, su base contributiva, da detto regime.

b) In caso di soluzione negativa della questione a), se il diritto di una persona — che non sia un lavoratore, subordinato o autonomo, ai sensi dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 — ad una qualsiasi prestazione contemplata da detto regime (che non sia un diritto derivante dallo status di familiare o superstite

di un lavoratore, subordinato o autonomo) possa essere pregiudicato da una qualunque disposizione di tali regolamenti.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 a), o della questione sub 1 b), se la clausola di sospensione di cui alla prima frase dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 vada interpretata nel senso che essa si applica anche qualora l'ente previdenziale di un altro Stato membro abbia concesso ad un lavoratore gli assegni familiari per lo stesso figlio in base alle disposizioni del proprio diritto interno e senza richiamarsi all'art. 73 del regolamento n. 1408/71, nell'ipotesi in cui, a prescindere da tali disposizioni di diritto interno, esso avrebbe comunque dovuto attribuire siffatti assegni in base a questo articolo.

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2, se l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 sia incompatibile con l'art. 51 del trattato CEE in quanto priva una persona di un diritto conferitole da uno Stato membro indipendentemente dal diritto comunitario, oppure in quanto la priva di tale diritto senza alcuna compensazione ».

La domanda di pronunzia pregiudiziale è stata registrata nella cancelleria della Corte il 28 novembre 1985.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte la sig. ra Burchell, con l'avv. E. Laing, Barrister, l'Adjudication Officer, convenuto nella causa principale, rappresentato da Kathleen F. Lee, Senior Legal Assistant (consigliere giuridico principale) del Department of Health and Social Security, il governo olandese, rappresentato dal sig. E. F. Jacobs, segretario generale f. f. del Ministero degli affari esteri per il ministro degli affari esteri, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Julian Curral, membro del suo servizio giuridico.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 3 ottobre 1986, la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla sesta sezione.

II — Le osservazioni presentate alla Corte

La *Burchell* sostiene innanzitutto di non essere né una lavoratrice subordinata né una lavoratrice autonoma ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Anche se i contributi versati in passato sono sufficienti per attribuire ai suoi eredi il diritto ad un'indennità in caso di decesso, la Burchell ne ha versati così pochi da non poter ricadere nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria, nel caso in cui questa avesse come effetto di privarla di una prestazione a cui avrebbe normalmente diritto ai sensi della legge britannica.

In secondo luogo, anche qualora i regolamenti comunitari le vadano applicati, sarebbe suo marito a non aver diritto all'assegno per figli a carico contemplato dall'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Pertanto, l'art. 10, n. 1, lett. a), non può avere l'effetto di privare la Burchell del diritto alle prestazioni britanniche. Conservando tale

diritto, non cumula, per via della normativa comunitaria, prestazioni doppie ma percepisce semplicemente un'unica prestazione, quella del regime previdenziale britannico, mentre l'ex marito riceve solo la prestazione olandese. Né le prestazioni olandesi percepite dall'ex marito, né quelle britanniche percepite dalla Burchell derivano dai disposti della normativa comunitaria; non possono quindi essere sospese in forza di quest'ultima.

In terzo luogo, la Burchell afferma che il divieto del cumulo delle prestazioni non può privare indebitamente gli interessati del beneficio delle disposizioni previdenziali contemplate dalla legge nazionale. Il fatto che l'ex marito abbia diritto all'assegno olandese non comporta per la Burchell nessun vantaggio che la compensi della perdita dei diritti attribuitile dalla legge britannica.

L'*Adjudication Officer*, convenuto nella causa principale, si richiama alla giurisprudenza della Corte e sostiene che la Burchell può pur sempre essere considerata come membro della famiglia del marito, nonostante la dissoluzione del matrimonio, poiché sono contemplate, per lei e per i figli, prestazioni derivanti da leggi nazionali. La risposta alla prima parte della prima questione deve quindi essere affermativa. Supponendo nondimeno che occorra risolvere anche la seconda parte della questione, l'Adjudication Officer fa riferimento alla sentenza della Corte 4 luglio 1985 (causa 104/84, Kromhout, Racc. pag. 2205, in particolare pag. 2213), in cui la Corte ha dichiarato che l'art. 10, n. 1, lett. a), si applica quando il figlio a favore del quale sono dovuti assegni familiari rientri, in quanto membro della famiglia di uno degli aventi diritto, nell'ambito di applicazione « ratione personae » dei regolamenti, indipendentemente dal fatto che l'altro avente diritto rientri anch'egli in tale ambito di applicazione.

Riguardo al problema sollevato dalla seconda questione, vale a dire se la norma anticumulo dell'art. 10, n. 1, lett. a), possa essere applicata nell'ipotesi in cui gli assegni familiari dovuti dall'altro Stato membro lo sarebbero ugualmente senza richiamare l'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, l'Adjudication Officer afferma che tale articolo si applica ad ogni lavoratore subordinato, cittadino di uno Stato membro, che trovi un'occupazione in un altro Stato membro e lasci la famiglia nel primo Stato membro, quale che sia lo Stato membro in cui lavora e il contenuto dell'eventuale normativa di tale Stato in fatto di assegni familiari, in modo da garantire l'uniformità della tutela conformemente alle finalità perseguite dal trattato. A sostegno di questa tesi, l'Adjudication Officer si richiama alla sentenza della Corte 19 febbraio 1981 (causa 104/80, Beeck, Racc. pag. 503).

Sulla terza questione, l'Adjudication Officer sostiene semplicemente che l'applicazione dell'art. 10 del regolamento n. 574/72 è soggetta alla condizione che sia garantito il pagamento dell'assegno più elevato, come è nel caso di specie.

Il *governo olandese* osserva che, quando una persona, che in quanto tale non rientra nell'ambito di applicazione dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, ha diritto di percepire prestazioni dovute ai sensi delle leggi nazionali e rientranti nel campo di applicazione ratione materiae di tali regolamenti, una qualsiasi delle disposizioni di questi ultimi

può pregiudicare tale diritto, poiché l'interessato non ne trae uno svantaggio materiale, mentre rispettare il diritto stesso significherebbe creare un ingiustificato vantaggio per l'interessato. Poiché l'interessato non è danneggiato, non si può parlare di incompatibilità con l'art. 51 del Trattato CEE.

Riguardo alla seconda questione, il governo olandese reputa che l'art. 73 sia direttamente efficace, fruisca o meno l'interessato di tale diritto in forza del diritto nazionale dello Stato membro di cui viene applicata la normativa. Conseguentemente, la norma anticumulo dell'art. 10, n. 1, lett. a), va egualmente applicata. Il governo olandese fa anch'esso riferimento alla precitata sentenza della Corte 19 febbraio 1981, Beeck.

La *Commissione* ritiene che il problema centrale consista nello stabilire se l'ex marito fruisca delle prestazioni olandesi « in forza dell'art. 73 » del regolamento n. 1408/71, a norma della prima frase dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72. Dal momento che la legge olandese eroga tali prestazioni indipendentemente dalla residenza dei figli, non è possibile, in linea di principio, affermare che esse siano concesse « in forza dell'art. 73 ». Le considerazioni della Corte, nella precitata causa Kromhout, non si attagliano al caso di specie, poiché la richiesta rivolta allo Stato in cui l'ex marito della ricorrente lavora era fondata sull'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Il fatto che, nel caso di specie, le condizioni cui è subordinata l'erogazione delle prestazioni si ritrovino in egual misura per gli stessi figli in due differenti Stati membri non trae la sua origine dall'applicazione delle norme comunitarie, ma da una coincidenza da esse indipendente. Dato che la possibilità di cumulare prestazioni è sorta indipendentemente dal diritto comunitario, non v'è ragione di applicare quest'ultimo al solo scopo di limitare un diritto al percepimento delle prestazioni.

La Commissione riconosce che la situazione cui porta la sua analisi è anomala, implicando un immotivato cumulo di prestazioni. Ma l'illogicità di tale risultato finale non significa necessariamente che il diritto comunitario debba essere applicato automaticamente onde risolvere una difficoltà che non ha causato; dev'essere innanzitutto il diritto nazionale ad offrire una soluzione, fermo restando che tale diritto non potrà prevalere sulle norme comunitarie in caso di conflitto.

La Commissione propone che la Corte risolva come segue le prime due questioni sollevate dal Social Security Commissioner:

« La sospensione contemplata nella prima frase dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 574/72 dev'essere interpretata nel senso che si applica qualora l'ente di un altro Stato membro abbia effettivamente erogato prestazioni familiari ad uno degli aventi diritto in forza degli artt. 73 o 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71; in tal caso, non è necessario stabilire se l'altro avente diritto o avente diritto putativo rientri altresì nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria. Tuttavia, l'art. 10, n. 1, lett. a), prima frase, non va applicato qualora le prestazioni siano state concesse in forza della sola legge nazionale e non degli artt. 73 o 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ».

La Commissione ritiene che, vista la soluzione proposta, non sia necessario risolvere la terza questione.

T. F. O'Higgins
giudice relatore